

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1368

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIAGGI FRANCAANTONIO, FERIOLI, ALPINO, BADINI CONFALONIERI, BOTTA,
GIOMO, ALESI, LEOPARDI DITTAIUTI**

Presentata il 13 maggio 1964

**Modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212,
contenente norme per la disciplina della propaganda elettorale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 4 aprile 1956, n. 212, nel disporre che per il periodo delle elezioni politiche e amministrative le affissioni di stampati, giornali murali e manifesti avvengano esclusivamente negli appositi spazi, ha stabilito altresì che l'affissione dei suddetti mezzi di propaganda possa essere effettuata non solo da parte dei partiti e gruppi politici partecipanti alla competizione elettorale, ma anche da parte di chiunque voglia indirettamente influenzare la scelta degli elettori. Secondo, infatti, gli articoli 3 e 5 della suindicata legge, dalla data di convocazione dei comizi e fino alla presentazione delle liste o delle candidature, l'affissione può essere effettuata da parte di chiunque abbia presentato domanda alla Giunta comunale; dopo la presentazione delle liste o delle candidature, l'affissione può essere effettuata, in separati spazi, da una parte dai partiti o gruppi politici che hanno presentato le liste o le candidature, dall'altra da coloro che, pur non partecipando direttamente alla competizione elettorale, intendano ugualmente svolgere opera di propaganda ed abbiano avanzato in tal senso apposita domanda al sindaco.

Il motivo per cui la facoltà di affissione è stata concessa a chiunque la chieda, nel pe-

riodo che va dalla convocazione dei comizi alla presentazione delle liste o delle candidature, è facilmente intuibile. In detto periodo non si conosce ancora con certezza quali partiti o gruppi politici parteciperanno alla competizione elettorale e non è quindi ancora possibile ripartire fra gli interessati gli spazi destinati all'affissione, donde l'opportunità di lasciare a chiunque la possibilità di iniziare una propaganda preparatoria, sempre con il rispetto di una regola che prevenga gli inutili abusi di affissioni e garantisca nel contempo una eguaglianza di possibilità fra tutti coloro che prendono questa iniziativa. Avvenuta, però, la presentazione delle liste o delle candidature, e definiti così quali sono i partiti interessati alle elezioni, assai meno giustificato appare il mantenimento della facoltà di affissione di manifesti propagandistici per chiunque lo richieda. Poiché tutti i partecipanti alla competizione elettorale ottengono l'assegnazione di appositi spazi in cui affiggere i propri manifesti, ciò basta ad assicurare la libertà di propaganda ed a permettere un consapevole orientamento dell'opinione pubblica. In tal senso il consentire anche agli estranei alla competizione elettorale la possibilità di effettuare affissioni propagandistiche rappresenta un di più teori-

camente utile ai fini di un più vasto pubblico dibattito, ma praticamente suscettibile di creare assai più inconvenienti che reali vantaggi.

Infatti mentre da un lato la inevitabile ristrettezza degli spazi e la moltitudine dei richiedenti finisce col togliere ogni pratica efficacia a questa propaganda fiancheggiatrice, dall'altro la incontrollabile possibilità, in pratica largamente verificatasi della creazione di gruppi destinati a svolgere una propaganda sedicente indipendente a cura degli stessi partiti partecipanti alle elezioni, toglie ogni giustificazione e, forse, ogni serietà al sistema.

Sembra, pertanto, sulla base dell'esperienza passata, che la soluzione migliore sia ormai quella di limitare la propaganda mediante affissione soltanto a coloro che partecipano alla competizione elettorale, seguendo il criterio che già la stessa legge vigente adotta per i mezzi propagandistici diversi

dalle affissioni. Disciplinando infatti l'esposizione di mezzi luminosi e di drappi o striscioni l'articolo 5 della legge 212 del 1956 concede di effettuare tale tipo di propaganda solo a chi partecipa direttamente alle elezioni. Lo stesso criterio dovrebbe essere seguito anche per l'affissione di stampati.

A tale fine è stata preparata la presente proposta che, modificando alcuni articoli della legge sulla disciplina della propaganda elettorale, tende a riservare la facoltà di affiggere stampati e manifesti, nel periodo successivo alla presentazione delle liste o delle candidature, solo a chi partecipa direttamente alla competizione elettorale.

I motivi sopra esposti ed il fatto che la proposta, se approvata, permetterebbe di realizzare delle economie sia per gli Enti tenuti alla predisposizione degli spazi che per coloro che partecipano alle competizioni elettorali, ci fanno esser certi che il vostro consenso non verrà a mancare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente:

« L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli spazi a ciò destinati in ogni comune ed aventi le seguenti misure:

metri 2 di altezza per metri 4 di base, nei comuni sino a 10.000 abitanti;

metri 2 di altezza per metri 6 di base, nei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

metri 2 di altezza per metri 8 di base, nei comuni con popolazione superiore o che pur avendo popolazione inferiore siano capoluoghi di provincia.

Tra gli stampati, giornali murali od altri manifesti previsti dal precedente comma si intendono compresi anche quelli che contengono avviso di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni ».

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente:

« In ogni comune la Giunta municipale, entro 5 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione di comizi, è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente alla affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui all'articolo precedente, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato.

Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato in base alla relativa popolazione residente, secondo la seguente tabella:

da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;

da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 10;

da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non più di 20;

da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia aventi popolazione inferiore: almeno 20 e non più di 50;

da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 50 e non più di 100;

da 500.001 a 1.000.000 di abitanti, almeno 100 e non più di 500;

oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 500 e non più di 1.000.

Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro, nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini.

L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma precedente.

Per le elezioni a sistema uninominale, nei comuni ripartiti tra più collegi, gli spazi sono distribuiti tra i suoi collegi in proporzione all'aliquota della popolazione dei comuni stessi appartenente a ciascun collegio.

In caso di coincidenza di elezioni, la Giunta municipale provvederà a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalità previste nei comuni precedenti.

Nel caso in cui la Giunta municipale provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il prefetto nomina un suo commissario. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal Tesoriere comunale.

ART. 3.

L'articolo 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente:

« Finché gli spazi previsti dal precedente articolo 1 non saranno stati assegnati alle singole liste e candidature, l'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti potrà essere effettuata da chiunque lo chieda, negli spazi di cui all'articolo 1 della presente legge.

A tal fine gli interessati debbono presentare apposita domanda al sindaco, entro 5 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

La Giunta municipale, entro i 2 giorni successivi, provvede a ripartire gli spazi anzidetti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di uguale spazio per uguale durata.

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate ».

ART. 4.

L'articolo 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente:

« Assegnate alle singole liste o candidature le sezioni di cui all'articolo precedente, cessa la facoltà di affissione concessa ai richiedenti secondo le norme dell'articolo 3 ».